

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)

di concerto col Ministro degli affari esteri
(DINI)

col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)

col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)

col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(MACCANICO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)

col Ministro della sanità
(BINDI)

col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)

e col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(PINTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1996

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8
TITOLO I. Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari	»	8
TITOLO II Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa	»	15
Allegato A	»	34
Allegato B	»	37
Allegato C	»	38
Allegato D	»	39
Allegato E	»	45

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione di quel particolare ed ormai ben noto provvedimento legislativo che la legge 9 marzo 1989, n. 86, (recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»), ha individuato come lo strumento più adatto ai fini dell'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario.

L'esperienza maturata negli anni scorsi dimostra l'utilità e l'efficacia dello strumento normativo in questione il cui impiego ha consentito all'Italia di recuperare un consistente arretrato di direttive comunitarie non recepite fino a raggiungere, al 31 dicembre 1993, il secondo posto nella graduatoria formulata dalla Commissione europea in relazione alla percentuale delle misure di recepimento di direttive comunitarie adottate nonchè a riportare l'annoso problema del contenzioso comunitario a livelli pressochè fisiologici.

Negli ultimi tempi, tuttavia, per cause diverse, la situazione si è andata deteriorando, pur dovendosi segnalare che sono state recepite nell'ordinamento importanti direttive (sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, servizi di investimenti mobiliari - EUROSIM, unità da diporto, macchine, modalità di esercizio del diritto di voto ai cittadini comunitari, eccetera): i ritardi accumulati sono stati peraltro evidenziati dai rappresentanti della Commissione europea nel corso dell'incontro con i rappresentanti del Governo italiano sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie tenutosi a Roma il 17 e 18 ottobre 1996.

Passo necessario per poter tornare a livelli almeno accettabili è appunto l'approvazione, nel più breve tempo possibile, del disegno di legge comunitaria che si propone,

il cui contenuto, proprio per aderire alle indicazioni emerse nel suddetto incontro con la Commissione europea, è stato esteso a direttive il cui termine di recepimento è fissato entro il 1° luglio 1998.

Il disegno di legge in esame è costituito e organizzato secondo le linee portanti già sperimentate in precedenti leggi comunitarie e, nel confermare la disposizione di cui all'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che prevede l'attuazione in via regolamentare e amministrativa di direttive concernenti materie non disciplinate con legge nè coperte da riserva di legge, contempla, conformemente all'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, tre forme di produzione normativa:

a) normazione diretta, utilizzata per limitate correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti, per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il Trattato ed il diritto comunitario derivato;

b) conferimento della delega legislativa, utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate nell'allegato A) che richiedono l'introduzione di normative organiche complesse;

c) autorizzazione al Governo ad operare con lo strumento del regolamento delegificante, per l'attuazione di direttive (elencate nell'allegato C) concernenti materie non riservate alla legge.

Andando ad illustrare la struttura del disegno di legge, si rappresenta che il titolo I contiene le disposizioni di carattere generale relative all'utilizzazione, nell'ambito sia della legge comunitaria sia dell'azione amministrativa che ad essa si accompagna, delle diverse fonti di produzione normativa cui di volta in volta è opportuno far ricorso per adempiere agli obblighi comunitari (decreto legislativo, regolamento delegificante, atti amministrativi). Il titolo II detta invece disposizioni particolari di adempimento di-

retto e criteri di delega legislativa relativi alle singole direttive.

Il testo si compone di 31 articoli.

Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi è regolato dall'articolo 1; esso segue lo schema delle precedenti leggi comunitarie affidando la responsabilità primaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie) cui, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere.

Come si è detto, l'oggetto della delega è definito dal complesso delle direttive da attuare risultanti dall'allegato A.

Il disegno di legge in esame prevede poi un allegato B, il cui contenuto è demandato alla sede parlamentare, secondo una tecnica procedurale già sperimentata nelle precedenti leggi comunitarie; in esso, infatti, verranno elencate le direttive, già comprese nell'allegato A, i cui decreti legislativi di attuazione il Parlamento deciderà debbano essere emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

È da ricordare, in proposito, che nella legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, la disciplina generale della delega legislativa prevede come obbligatorio l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per le deleghe ultrabiennali.

La delega prevista nello schema in esame non supera tale limite temporale; si versa quindi in un ambito di facoltatività che si rimette alle scelte del Parlamento.

La delega, come per le precedenti leggi comunitarie, è soggetta ad un termine annuale (comma 1) e potrà essere utilizzata (comma 2) per l'attuazione di modifiche delle direttive nel frattempo intervenute, facoltà questa che si è rivelata molto utile per assicurare fluidità al processo di adeguamento interno.

In caso di modifiche intervenute nel secondo semestre dell'anno di delega, è prevista una proroga di sei mesi del termine di delega.

Una proroga del termine, ma di tre mesi, è prevista anche al comma 4 ed ha lo scopo di evitare di dover chiedere al Parlamento di esaminare con urgenza eventuali provvedimenti inviati per il parere in prossimità della scadenza del termine annuale. Inoltre, il comma 5 prevede la riapertura dei termini per l'adozione di disposizioni correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e il comma 6 la delega per adeguare al diritto comunitario la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

Come nelle precedenti leggi comunitarie, la delega è governata da criteri e principi direttivi di portata generale (articolo 2) che indicano scelte di fondo richieste dalle direttive in tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di politica sanzionatoria.

L'articolo 3, innovando rispetto alle precedenti leggi comunitarie, introduce un meccanismo finalizzato a favorire l'abbattimento del contenzioso e ad abbreviare i tempi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

Attualmente, infatti, in assenza di una specifica delega del legislatore, solo con leggi formali è possibile apportare quelle modifiche alle disposizioni legislative che si rendono necessarie per eseguire le decisioni di condanna o interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee. Si è quindi prevista una delega per il recepimento delle statuizioni delle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee; la delega è limitata alle sentenze indicate nell'apposito allegato E e dovrà essere attuata entro un anno dall'entrata in vigore della legge comunitaria; in questo caso è stato espressamente previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Gli articoli 4 e 5 prevedono, con riferimento alle direttive comprese negli allegati C e D, l'attuazione in via regolamentare o amministrativa.

Nella precedente legge comunitaria (legge 6 febbraio 1996, n. 52) è previsto un criterio generale in materia di oneri (vedi artico-

lo 3, comma 1, lettera e); al fine di evitare che tale criterio potesse essere preso in considerazione solo in caso di esercizio di delega, si è ritenuto di proporlo come norma autonoma (articolo 6).

L'articolo 7 conferisce una delega biennale per poter gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscano violazione di precetti comunitari non trasferiti in leggi nazionali, perchè contenuti o in regolamenti comunitari direttamente applicabili o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali.

Come è noto, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni, data la forte diversità dei sistemi nazionali; i regolamenti e le direttive lasciano agli Stati membri di regolarle e gli Stati membri vi sono obbligati, posto che un precetto non munito di sanzione è privo di effettività.

Come nella precedente legge comunitaria (legge n. 52 del 1996), che per l'emanazione dei testi unici prevede una delega che scadrà il 25 febbraio 1997, anche lo schema in esame prevede, all'articolo 8, analoga delega. Si ritiene di riproporla in quanto, come è noto, nell'ambito dell'obiettivo della semplificazione del sistema normativo comunitario, uno degli strumenti più utili per conseguirla è quello della razionalizzazione del sistema attraverso la codificazione a livello comunitario.

L'articolo 9 rinvia all'articolo 47 della citata legge n. 52 del 1996 in materia di marcatura CE, prevedendo un termine perentorio per l'emanazione dei decreti ivi previsti da parte delle amministrazioni competenti e il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri insieme al Ministro del tesoro in caso di inadempienza.

L'articolo 10 apporta modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, al fine di razionalizzare il sistema (commi da 1 a 3). In tale ottica la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene abrogata (comma 4), in quanto superflua.

L'articolo 11 proroga di sei mesi il termine previsto dall'articolo 6 della legge n. 52 del 1996 al fine di inserire la disciplina del-

le acque reflue in un apposito testo unico sulle acque attualmente allo studio del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 12 ripropone la delega conferita dall'articolo 13 della legge comunitaria 1994, che non è stata possibile esercitare nel termine ivi previsto data la complessità delle materie in questione.

L'articolo 13 contiene i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 94/56/CE in materia di aviazione civile, prevedendo la possibilità di apportare modifiche al codice della navigazione, nella parte relativa alle inchieste tecniche conseguenti agli incidenti aerei.

L'articolo 14 contiene una norma diretta e i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 94/57/CE relativa alle ispezioni e visite di controllo sulle navi civili, definendo gli organi abilitati al controllo ed al rilascio della certificazione tecnica che attesta il rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti nella direttiva predetta.

L'articolo 15 individua i criteri di delega per il recepimento della direttiva 95/47/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di emissione di segnali televisivi.

L'articolo 16 prevede l'adozione di un regolamento delegificante per il recepimento della direttiva 95/16/CE nella materia della normativa tecnica necessaria ad assicurare la sicurezza degli ascensori.

L'articolo 17 individua i criteri di delega necessari per l'attuazione della direttiva 95/26/CE concernente la materia della vigilanza prudenziale nel settore dei servizi finanziari.

Gli articoli 18 e 19 recano norme dirette necessarie ad assicurare la conformità del diritto interno a quello comunitario, rispettivamente nella materia dei trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione e delle paste farcite con carne.

L'articolo 20 prevede un criterio di delega intesa a garantire una completa attuazione della direttiva 88/379/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

L'articolo 21 contiene i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 94/47/CE volte alla tutela del consumatore nella stipula-

zione dei contratti concernenti il godimento a tempo parziale di beni immobili (cosiddetta «multiproprietà»).

Si prevede, in particolare, un'adeguata informazione del consumatore, contraente debole, definendosi i requisiti di forma e di sostanza a cui è subordinata l'efficacia del contratto.

L'articolo 22 stabilisce i criteri per l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova disciplina giuridica delle banche di dati che sarà definita attraverso il recepimento della direttiva 96/9/CE.

L'articolo 23 stabilisce il necessario rapporto, in materia di prodotti industriali, tra la previgente normativa e le disposizioni nazionali, in attuazione delle direttive «nuovo approccio», che prevedono l'individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Le previgenti disposizioni nazionali, infatti, in numerosi casi appaiono incompatibili con la nuova disciplina, sia per la parte in cui dispongono collaudi sia per la parte in cui prevedono analitiche (ma non sempre efficaci) prescrizioni di sicurezza, ora almeno in parte superate dalle norme tecniche armonizzate europee e dalle norme tecniche di attuazione.

Si individuano pertanto le disposizioni previgenti che non possono essere applicate ai prodotti oggetto delle predette direttive comunitarie, precisando che le disposizioni di carattere costruttivo contenute nelle stesse potranno essere utilizzate dai costruttori, ai fini della presunzione di conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza, qualora non siano altrimenti disponibili norme tecniche armonizzate.

L'articolo 24 adegua l'ordinamento nazionale alla direttiva 95/58/CE. Tale direttiva si pone come strumento modificativo di due precedenti direttive: la 79/581/CEE, modificata dalla direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori, e la direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione del prezzo dei prodotti non alimentari, prorogando un termine in esse contenuto (dal 7 giugno 1995 al 7 giugno 1997). Ciò, in attesa dell'adozione di

una nuova direttiva, attualmente in fase di avanzata elaborazione, con cui viene ulteriormente modificata la disciplina in questione. In considerazione del fatto che i provvedimenti con cui sono state recepite le direttive che la 95/58/CEE va a modificare sono decreti legislativi e che la modifica da apportare è costituita semplicemente da una proroga, si propone una norma di attuazione diretta.

L'articolo 25 contiene i principi di delega necessari al recepimento della direttiva 94/33/CE recante la disciplina del lavoro minorile prevedendo tra l'altro misure di controllo e di valutazione dei rischi a cui è esposto il minore per meglio tutelarne la salute durante l'attività lavorativa.

L'articolo 26 riguarda l'attuazione delle direttive 93/88/CEE e 93/103/CE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, rinviando ai criteri stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (concernente altre direttive comunitarie relative alla stessa materia), prevedendo altresì l'interpretazione autentica di uno di tali criteri.

L'articolo 27 è una norma diretta necessaria per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario nella materia della produzione del miele.

L'articolo 28 prevede l'abrogazione della disposizione che estende l'ambito di applicazione delle procedure di amministrazione straordinaria alle grandi imprese in crisi il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire, in base a decisioni comunitarie, somme ricevute da soggetti pubblici. Tale disposizione è risultata incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ai sensi dell'articolo 92 del Trattato, concernente gli aiuti di Stato, e dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

L'articolo 29 modifica il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, concernente norme sanitarie in materia di trasformazione di rifiuti di origine animale: oltre a definirne meglio la nozione, le modifiche sono dirette ad assicurare congrui termini e più consone modalità per l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti che provvedono alla loro trasformazione.

L'articolo 30 modifica il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, concernente l'organizzazione dei controlli veterinari comunitari agli scambi di prodotti di origine animale e di animali vivi. La modifica riguarda l'introduzione di sanzioni amministrative al fine di evitare l'elusione dei predetti controlli da par-

te delle ditte che omettono di ottemperare all'obbligo di registrazione e convenzione previsto dal citato decreto legislativo.

L'articolo 31, infine, ha lo scopo di adeguare la normativa sui coloranti a quella degli additivi in relazione al regime autorizzatorio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale

termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non atinenti ai principi informativi delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonchè a quelli stabiliti nell'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Art. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.

Art. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'ema-

nazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 6.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle direttive comunitarie ai sensi degli articoli 1, 4 e 5, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle direttive medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasta con la disciplina comunitaria.

Art. 7.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 8.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie.

2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per il parere delle Commissioni competenti per materia; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il testo unico è emanato anche in mancanza di parere.

Art. 9.

(Marcatura CE)

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

Art. 10

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e le disposizioni necessarie ad assicurare tale conformità.».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«2. Sulla base della verifica di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e degli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.».

3. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario».

4. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 11.

(Tutela delle acque dall'inquinamento)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordi-

namento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 8, assicurando:

a) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea;

b) che la tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acqua copra il costo per l'adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea.

Art. 12.

(Differimento termine di delega)

1. Il termine per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 13 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è differito al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità pre-

viste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentono di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo o l'ente di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza;

detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonchè alla Commissione europea ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

Art. 14.

(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norma diretta e criteri di delega)

1. In attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio, le navi battenti bandiera italiana sono costruite e mantenute in efficienza secondo le norme tecniche relative allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo fissate da un organismo riconosciuto da uno Stato membro sulla base di quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva e come tale inserito nell'elenco redatto dalla Commissione europea.

2. L'attività di ispezione, di controllo e di rilascio e rinnovo dei certificati di classificazione delle navi battenti bandiera italiana e del certificato di esenzione, se non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, sulla base del titolo di cui al comma 3, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro ed aventi sede nell'Unione europea o in un Paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità. Il primo rilascio del certificato di esenzione è comunque approvato dalla competente amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti la certificazione delle apparecchiature navali specifiche.

3. L'affidamento delle attività di cui al comma 2 è subordinato all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera *b*). Esso è preceduto da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739(18) dell'*International Maritime Organization* (IMO), le disposizioni per il controllo periodico delle attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'affidamento di cui al comma 3 è revocato quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non possiede più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia e in modo soddisfacente. L'affidamento può comunque essere sospeso per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente;

della sospensione è data immediata notizia alla Commissione europea.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dall'inquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, l'organizzazione e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente abrogazione o modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, e successive modificazioni;

b) determinare criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi ai quali possa essere affidato lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

c) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

d) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonchè l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

Art. 15.

(Emissione di segnali televisivi)

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si

informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato.

Art. 16.

(Ascensori)

1. Il regolamento da emanarsi a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n.86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera *a)* gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione europea;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;

f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;

g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato

l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

Art. 17.

(Imprese finanziarie: criteri di delega)

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale delle imprese finanziarie (banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione) ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime ed all'assenza di rapporti di partecipazione o controllo che possano pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza su dette imprese. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica e che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o

gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

Art. 18.

*(Trasferimenti valutari all'estero
dei compensi di mediazione)*

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

Art. 19.

(Paste farcite con carne)

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

Art. 20.

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

Art. 21.

(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua dello Stato membro di residenza dell'acquirente ovvero nella lingua di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea;

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità, e che per l'esercizio del diritto di recesso si osservino le modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);

e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 22.

(Tutela giuridica delle banche di dati)

1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III, della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

Art. 23.

(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali)

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587 e

nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano «norme» ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra l'amministrazione avente competenza prevalente in materia e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. In attesa della conclusione delle convenzioni le norme sono in ogni caso trasmesse all'amministrazione per la pubblicazione, nel testo italiano, entro venti giorni dalla richiesta.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

Art. 24.

*(Attuazione della direttiva 95/58/CE
in materia di indicazione dei prezzi
dei prodotti ai fini della protezione
dei consumatori)*

1. All'articolo 4, primo comma, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.76, le parole «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.78, le parole «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

Art. 25.

*(Protezione dei giovani sul lavoro:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;

b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo prevista dalla normativa vigente sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;

c) prevedere che la stessa autorizzazione sia sostituita da una comunicazione all'organo di vigilanza nei casi di attività non retribuite svolte da istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro nell'ambito dell'attività didattica e formativa ovvero nell'ambito di manifestazioni culturali, artistiche e sportive;

d) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;

e) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

Art. 26.

(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE e 93/103/CE del Consiglio si informa ai

principi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera *g*) deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

Art. 27.

(Disposizioni sul miele)

1. L'articolo 3, secondo comma, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.

2. L'articolo 3, quinto comma, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogato.

3. L'articolo 6, comma 2, lettera *c*), della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogato.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole «del miele vergine integrale».

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1995-1996 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinati dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie)

1. L'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, così come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

Art. 29.

(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508)

1. In attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: «non idonei al consumo umano diretto» sono sostituite dalle seguenti: «non destinati al consumo umano diretto»;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.»;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.».

Art. 30.

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.».

Art. 31.

(Modifica della legge comunitaria 1991)

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti

per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/95/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

95/9/CE: direttiva della Commissione, del 7 aprile 1995, recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi

previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, le direttive 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze « β -agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

ALLEGATO B

(Articolo 1. comma 3)

ALLEGATO C

(articolo 4)

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

ALLEGATO D

(articolo 5)

93/62/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

93/63/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

93/64/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

93/78/CEE: direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio.

93/79/CEE: direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio.

93/120/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

93/121/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

94/23/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1994, che modifica, al fine di fissare le norme minime per il controllo dei dispositivi di frenatura dei veicoli, la direttiva 77/143/CEE del Consiglio concernen-

te il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

94/24/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

94/54/CE: direttiva della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

94/55/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/10/CE: direttiva della Commissione, del 7 aprile 1995, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti.

95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la preven-

zione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

95/22/CE direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

95/28/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore.

95/32/CE: sesta direttiva della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici.

95/33/CE: direttiva della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

95/45/CE: direttiva della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare.

95/50/CE: direttiva del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

95/56/CE: direttiva della Commissione, dell'8 novembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore.

95/61/CE: direttiva del Consiglio, del 29 novembre 1995, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

95/68/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie

applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

96/1/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

96/11/CE: direttiva della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

96/14/CE: direttiva della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

96/15/CE: direttiva della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

96/21/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE.

96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

96/28/CE: direttiva della Commissione, del 10 maggio 1996, che adeguata al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

96/32/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di

residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli nonché l'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime.

96/33/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e, rispettivamente, sui e nei prodotti alimentari di origine animale.

96/36/CE: direttiva della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

96/37/CE: direttiva della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi).

96/38/CE: direttiva della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

96/41/CE: diciannovesima direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

96/44/CE: direttiva della Commissione, del 1° luglio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.

96/46/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

96/54/CE: direttiva della Commissione, del 30 luglio 1996, recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposi-

zioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).

96/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

96/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

96/64/CE: direttiva della Commissione, del 2 ottobre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/389/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore.

ALLEGATO E

SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE

SENTENZE		OGGETTO
1	1° giugno 1995 (Causa 40/93)	Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista)
2	29 febbraio 1996 (Causa 307/94)	Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attività nel settore farmaceutico

